



Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria;

VISTO l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede, tra l'altro, che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2022, il quale prevede:

- all'art. 1, comma 1, l'introduzione della lettera g) all'art. 1, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, la quale prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute, di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”;

- all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), la modifica dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, prevedendo, tra l'altro, che il Ministero della salute renda disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco degli esercenti l'arte ausiliaria di ottico iscritti presso il medesimo Ministero della salute fino al 30 novembre 2022 e che, a partire dal 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l'attività di ottico, delle credenziali necessarie all'invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisca dall'Agenzia delle Entrate l'informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe Tributaria, con il codice delle attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”;
- all'art. 2, comma 1, lettera d), l'introduzione del comma 3-bis all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che, la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g) del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2022;
- all'art. 2, comma 2, il mantenimento nel Sistema Tessera Sanitaria degli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, acquisiti dal Ministero della Salute fino al 30 novembre 2022;
- all'art. 2, comma 3, che i nominativi risultanti negli elenchi acquisiti dal Ministero della salute, di cui al comma 2, che non risultano registrati in Anagrafe tributaria, con codice di attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo all'anno d'imposta 2022; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati;

CONSIDERATO che occorre adeguare le specifiche tecniche e le modalità operative relative all'acquisizione dei dati relativi agli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2022;

VISTO il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 465446 del 16 dicembre 2022, attuativo del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2022;

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 334 del 20 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) “Sistema TS”, il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal DPCM 26/3/2008;
 - b) “Decreto 19 ottobre 2020”: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni;
 - c) “Decreto 16 settembre 2016”: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016 e successive modificazioni.

Articolo 2

Modifiche al decreto 19 ottobre 2020

1. L'Allegato A del decreto 19 ottobre 2020 è sostituito dall'Allegato A del presente decreto.
2. All'Allegato C del decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al paragrafo 2.1, dopo le parole “- della tessera sanitaria TS/CNS attivata e non scaduta che viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale;” sono aggiunte le seguenti parole “- della Carta d'identità elettronica CIE;”;

- b) al paragrafo 2.3.1, dopo le parole “*e di cui al DM 22 novembre 2019*” sono aggiunte le seguenti parole “*e al DM 16 luglio 2021 (Professionisti sanitari iscritti agli Albi e agli elenchi speciali ad esaurimento)*”.

Articolo 3

Modifiche al decreto 16 settembre 2016

1. Al decreto 16 settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all’articolo 1, comma 1, lettera s), dopo le parole: “*e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46*” sono aggiunte le seguenti parole “*ovvero registrati in Anagrafe Tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”;*”;
 - b) all’articolo 1, comma 1, lettera t), dopo le parole: “*del Ministro dell’economia e delle finanze*” sono aggiunte le seguenti parole “*e successive modificazioni*”;
 - c) all’articolo 1, comma 1, lettera v), dopo le parole: “*del Ministro dell’economia e delle finanze*” sono aggiunte le seguenti parole “*e successive modificazioni*”;
 - d) all’articolo 1, comma 1, lettera w), dopo le parole: “*del Ministro dell’economia e delle finanze*” sono aggiunte le seguenti parole “*e successive modificazioni*”;
 - e) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “*del Ministro dell’economia e delle finanze*” sono aggiunte le seguenti parole “*e successive modificazioni*”;
 - f) il comma 3 dell’art. 2 è sostituito dal seguente: “*3. Le modalità di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo sono conformi a quanto previsto dal decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.*”;
 - g) all’articolo 2, comma 4,
 - le parole “*entro il 31 ottobre,*” sono eliminate;
 - le parole “*di cui all’allegato disciplinare tecnico (allegato A)*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui al decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni*”;
 - h) all’articolo 2, comma 5, dopo le parole: “*del Ministro dell’economia e delle finanze*” sono aggiunte le seguenti parole “*e successive modificazioni. Nel caso degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2022, a partire dalla data del 1° dicembre 2022, per la verifica delle richieste di cui al comma 4, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle Entrate l’informazione puntuale che l’esercente l’arte ausiliaria di ottico richiedente sia registrato in Anagrafe Tributaria, con il codice delle attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.*”;
 - i) all’articolo 2, comma 6, lettera a), le parole: “*le modalità di cui all’allegato disciplinare tecnico (allegato A)*” sono sostituite dalle seguenti “*le modalità di cui al decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni*”;

- j) all'articolo 2, comma 7, le parole: “*nell'allegato A*” sono sostituite dalle seguenti “*nel citato decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni*”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ragioniere Generale dello Stato